

N. 94-1/ 2025

N. 28/2025 LIQUID  
COMR. CCII  
N. 94/2025 P. U.  
N. 60/2025 SENT.  
N. 67/2025 REP.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE di ROVIGO**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Paola Di Francesco	Presidente
Dott.ssa Sofia Gancitano	Giudice
Dott.ssa Benedetta Barbera	Giudice rel.

nel procedimento n.r.g. 94-1/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promossa da **COSSALTER GIOVANNI** [redacted] residente in [redacted] [redacted] rappresentato e difeso dall'Avv. Camilla Bozzo ed elettivamente domiciliato presso studio del predetto difensore sito in [redacted] [redacted], giusta procura allegata al ricorso;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Letto il ricorso depositato il 28.07.2025 ed esaminata la documentazione allegata;

ritenuto che ricorre, ai sensi dell'art. 27 co. 3 lett. b) CCII, la competenza del Tribunale di Rovigo, avuto riguardo alla residenza del ricorrente sito [redacted]

rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 co.1 CCII in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ex art. 2, comma 1 lett. c), CCII atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un [redacted] derivante, in parte, da [redacted] [redacted]





rilevato che il valore dei beni immobili siti in [redacted] è stato determinato "a corpo" sulla scorta del valore medio di stima indicato dall'Agenzia Immobiliare [redacted] in base ad una forbice di prezzo che oscilla tra gli [redacted] (v. doc. 23: perizia di stima); mentre il valore complessivo delle porzioni indivise di due terreni destinati a bosco ed a prato siti in [redacted] è stato indicato in [redacted] così come emerge dalla dichiarazione di successione presentata telematicamente da [redacted];

rilevato che il ricorrente non è proprietario di alcun bene mobile registrato;

rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato [redacted] quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

rilevato che il ricorrente convive unitamente [redacted]

rilevato in particolare che:

- [redacted]
- [redacted]
- [redacted] iato  
[redacted] ha  
[redacted] p  
[redacted] i  
[redacted] ma

ritenuto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del ricorrente verificate dal gestore della crisi, il ricorrente va autorizzato a trattenere la somma mensile pari ad [redacted]

rilevato che [redacted] obbligo di versare al liquidatore i redditi eccedenti tale limite e ogni ulteriore entrata che a qualsiasi titolo dovesse sopravvenire durante la pendenza della procedura; inoltre, la quota esclusa dalla liquidazione potrà essere soggetta ad eventuali modifiche nel corso della procedura da parte del giudice delegato all'istruzione, a fronte di specifica istanza della ricorrente, motivata da mutamenti significativi sopravvenuti nella propria rispettiva situazione reddituale e familiare, adeguatamente documentati;



ritenuto che occorre procedere alla nomina di un liquidatore che, tuttavia, deve essere individuato in un soggetto diverso dal professionista OCC, attesa la esiguità del numero dei componenti di detto Organismo e la necessità di rispettare il principio di rotazione teso ad evitare di concentrare un numero eccessivo di nomine sullo stesso professionista;

ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6 e 275 CCII, il compenso per le prestazioni rese dall'OCC (inteso come Gestore e OCC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall'OCC con il debitore e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo, mentre, ove il Liquidatore sia nominato in persona diversa dal Gestore OCC, fermo restando che il suo compenso sarà liquidato dal GD e non andrà insinuato al passivo, quello spettante all'OCC e al Gestore, pur essendo un credito prededucibile ex art. 6 lett. a), dovrà essere oggetto di verifica da parte del Liquidatore da parte del Liquidatore ed insinuato al passivo;

ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII e l'assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, CCII;

**P.Q.M.**

**dichiara**

l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di **COSSALTER GIOVANNI** (Cod. Fisc. XXXXXXXXXX)

**nomina**

Giudice Delegato la dott.ssa **Benedetta Barbera** e Liquidatore il dott. **Carlo Salvagnini** e dispone che quest'ultimo accenda un conto corrente ove vengano depositate le somme incassate dal ricorrente a qualsiasi titolo per tutta la durata della procedura;

**ordina**

al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

**assegna**

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo



pec che sarà loro comunicato, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

**ordina**

la consegna o il rilascio, a chiunque li detenga, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

**dispone**

l'inserimento, a cura del Liquidatore, della sentenza per estratto nel sito "www.fallimentirovigo.com" (oscurando i dati sensibili);

**ordina**

la trascrizione della sentenza sui beni immobili e mobili registrati intestati alla ricorrente, a cura del Liquidatore;

**ordina**

al debitore il rilascio dell'immobile al momento dell'eventuale aggiudicazione a terzi, all'esito delle procedure competitive disposte dal liquidatore;

**dà atto**

che, a partire dalla data di pubblicazione della sentenza, non possano a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni individuali cautelari o esecutive;

**dispone**

che risulti escluso dalla liquidazione il reddito della ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di [REDACTED] euro, con obbligo a carico di [REDACTED] di depositare nel conto corrente intestato alla procedura aperto a cura del Liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopravvenire;

**ordina**

al ricorrente di versare entro e non oltre il 15.09.2025 un fondo spese di [REDACTED] euro nel conto corrente intestato alla procedura;

**dispone**

che il Liquidatore:

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere



effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, nel quale il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII, con obbligo di comunicare il rapporto riepilogativo, una volta vistato dal Giudice, al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 c. 3 CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.



*Così deciso in Rovigo nella Camera di Consiglio del 02.09.2025*

**Il Giudice relatore**

Benedetta Barbera

**Il Presidente**

Paola Di Francesco

